

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3884

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTINI e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

—————

Nuove norme per la regolamentazione delle lotterie nazionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai del tutto evidente che il sistema che regola le lotterie nazionali necessita di una profonda riforma. Il suddetto sistema dimostra di essere sempre più inadeguato, facendo perdere allo Stato centinaia di miliardi, oltre alla propria credibilità ed immagine. I dati relativi alla vendita dei biglietti, in questi ultimi anni, evidenziano un'allarmante diminuzione d'interesse da parte del pubblico verso le lotterie nazionali. Questa situazione, se si presenta preoccupante per la primaria esigenza dello Stato di acquisire un introito significativo, attraverso il gettito fiscale, è altresì sinonimo di un indebolimento di quegli aspetti diffusi di divertimento e speranza, che hanno sempre costituito e devono costituire l'elemento fondamentale che stimola il cittadino ad avvicinarsi al sistema delle lotterie nazionali. Non va trascurato, inoltre, il danno provocato dalla diminuzione degli introiti per il perseguimento di quelle finalità educative, culturali ed artistiche legate agli utili derivanti da manifestazioni organizzate dai comuni o da altri enti pubblici.

Le lotterie nazionali sono concorsi di tipo popolare, la cui fortuna è in gran parte determinata dalla risonanza che l'evento o gli eventi ad esse abbinati hanno sull'opinione pubblica. È necessaria una politica di stimolo all'acquisto del biglietto. Occorre pertanto diminuire il numero delle lotterie fino ad un massimo di sei nazionali più una internazionale. Ciò permetterà una maggiore permanenza e continuità sul mercato, tenendo conto della cadenza delle date di svolgi-

mento delle manifestazioni onde evitare la loro sovrapposizione.

Ad ogni lotteria non devono essere abbinate più di due manifestazioni.

Le manifestazioni da abbinare alle lotterie devono avere grande rilevanza nazionale ed internazionale, devono essere eventi conosciuti al grande pubblico: deve trattarsi di punti fermi sui quali agganciare le altre manifestazioni.

Tra le innovazioni principali, che questo disegno di legge si propone di introdurre, vi è quella di un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea, cosiddetto «Gratta e vinci»; in questo modo l'acquirente del biglietto avrebbe una prima possibilità immediata di vincere ed una seconda mediata per i premi finali.

Il decreto del Ministro delle finanze che individua gli abbinamenti delle lotterie nazionali e di quella internazionale dovrà avere validità triennale. In questo modo si intende dare a tutte le manifestazioni di grande rilevanza, oltre a quelle considerate tradizionali, la possibilità di una adeguata promozione dell'evento medesimo.

In ultimo, si ritiene indispensabile procedere ad una revisione della struttura distributiva, al fine di renderla snella e rapida, con il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione di giornali e riviste, per garantire la più ampia diffusione dei biglietti sull'intero territorio nazionale. La totale copertura nazionale nella distribuzione dei biglietti della lotteria, infatti, è sia un dovere dello Stato, sia un diritto del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

Art. 3.

1. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

2. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

3. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 4.

1. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

Art. 5.

1. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e

sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

Art. 8.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

